SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 235/L

Ministero dell'interno

DECRETO 2 dicembre 2002, n. **276.**

Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

02G0307

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 236

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 novembre 2002.

Ripartizione in capitoli delle variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002.

02A14447

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. 7:

Illepelli S.p.a., in Lonigo: Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 2002.

Enel S.p.a., in Roma: Obbligazioni sorteggiate, non prescritte e non presentate per il rimborso.

Cassa di risparmio di Bolzano S.p.a., in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 2002.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 30 ottobre 2002, n. **275.**

Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Considerato che l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare le procedure dei controlli circa l'immissione sul mercato e la messa in esercizio delle apparecchiature di telecomunicazione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1067/2002, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del giorno 11 aprile 2002;

Considerato che il testo del provvedimento è stato allineato alle considerazioni ed alle osservazioni formulate dal massimo organo consultivo;

Ritenuto che le operazioni di sequestro sono di competenza degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni e degli organi di polizia ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/131904/4556/DL/FC del 28 agosto 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalità dell'attività di sorveglianza e di controllo da espletare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, detto in prosieguo «decreto».

Art. 2.

Accertamenti

1. Gli accertamenti riguardano l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione degli apparecchi.

2. Per l'espletamento degli accertamenti sono da controllare:

a) per i prodotti immessi sul mercato, presso venditori e distributori:

1) la presenza sull'apparecchio e sull'imballaggio della marcatura CE e, nei casi per i quali è previsto l'intervento dell'organismo notificato, il numero dell'organismo stesso nonché l'eventuale identificazione della categoria dell'apparecchio;

2) la presenza di marcature che possono confondersi con la marcatura CE ovvero che possono limitarne la visibilità e la leggibilità;

3) la presenza di una sintetica dichiarazione, nelle lingue dell'Unione europea, di conformità ai requisiti essenziali e della documentazione informativa per l'utilizzatore circa la destinazione d'uso del prodotto;

4) che non si tratti di un tipo di apparecchio che si trova sul mercato nonostante gli accertamenti del Ministero delle comunicazioni circa la non conformità dell'apparecchio stesso al decreto;

b) per i prodotti immessi sul mercato, presso il fabbricante o il suo mandatario stabilito in Italia o presso la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, a seconda del tipo di apparato e della procedura adottata dal fabbricante per la valutazione della conformità:

1) quanto previsto alla lettera *a)*;

2) la presenza ed il contenuto della dichiarazione e della documentazione di cui agli allegati II, III, IV e V al decreto;

3) il rispetto delle disposizioni del decreto e, in particolare, di quelle concernenti i requisiti essenziali delle apparecchiature;

4) l'esistenza della notifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto, nei casi previsti;

c) per i prodotti installati od in uso:

1.1) la rispondenza alla normativa vigente in caso di apparecchi la cui valutazione della conformità ed immissione sul mercato sono avvenute prima dell'8 aprile 2000;

1.2) la rispondenza della valutazione della conformità alla direttiva 1999/5/CE e quella dell'immissione sul mercato alla normativa precedente ovvero alla direttiva stessa, nel caso di apparecchi la cui valutazione della conformità ed immissione sul mercato sono avvenute fra l'8 aprile 2000 e l'8 aprile 2001;

1.3) la rispondenza della valutazione della conformità e della immissione sul mercato alla direttiva 1999/5/CE o al decreto, dopo l'8 aprile 2001;

2) in caso di utilizzo di apparecchi in conformità alla normativa vigente:

2.1) rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto;

2.2) corretta installazione e manutenzione secondo le indicazioni del costruttore;

2.3) utilizzo del prodotto secondo i fini previsti;

2.4) eventuale esistenza di un regime di licenza, di concessione o di altro vincolo cui l'apparecchio può essere soggetto.

Art. 3.

Attività ispettiva

1. L'attività ispettiva per gli accertamenti di cui all'articolo 2 è svolta dal competente ufficio del segretariato generale del Ministero delle comunicazioni e dai corrispondenti uffici costituiti presso gli ispettorati territoriali del Ministero stesso. L'ufficio centrale provvede al coordinamento dell'intera attività, fornisce direttive agli uffici periferici, effettua visite in presenza di situazioni particolari, riceve copia della documentazione inerente agli accertamenti svolti, che trasmette, se del caso, alla direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi ai fini dei provvedimenti di competenza della medesima previsti dall'articolo 9 del decreto.

2. Il segretariato generale prende gli opportuni accordi con i competenti organi di polizia allo scopo di porre in essere le iniziative di cooperazione volte al conseguimento delle finalità stabilite dal decreto e di definire una programmazione dell'attività di accertamento sull'intero territorio nazionale.

3. Gli ispettorati territoriali, sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio centrale, coordinano la loro attività con i competenti organi di polizia previa adeguata e concordata programmazione a livello locale, tenuto conto dell'allocazione dei rispettivi uffici e della disponibilità delle relative risorse umane e materiali.

4. Le operazioni di controllo possono essere svolte dagli ispettorati territoriali e dagli organi locali di polizia sia separatamente che congiuntamente.

Art. 4.

Modalità dell'attività ispettiva

1. L'attività di cui all'articolo 3, ove necessario, è svolta attraverso l'espletamento di accertamenti tecnici e la compilazione di relazioni tecniche, anche di natura interlocutoria.

2. Gli apparecchi in servizio sono disalimentati e suggellati, se lasciati in custodia al soggetto ispezionato, nei casi in cui procurino o possano procurare danni alle reti di telecomunicazione, interferenze ad altri servizi tutelati ovvero pericoli per la salute delle persone.

3. I rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e dei competenti organi di polizia prelevano il numero di apparecchi ritenuto necessario per le verifiche tecniche presso:

a) il fabbricante o il suo mandatario stabilito in Italia o presso la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;

b) i distributori ed i venditori;

c) gli utilizzatori.

4. Al sequestro dell'apparecchio, di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto, possono provvedere sia gli organi di polizia che gli ispettorati territoriali. Nel primo caso l'apparecchio è consegnato al competente organo territoriale del Ministero delle comunicazioni.

5. Il responsabile dell'immissione sul mercato può decidere il ritiro dell'apparecchio dal mercato per evitare le verifiche tecniche e l'eventuale accollo delle relative spese.

6. Il responsabile della visita ispettiva, al rientro in sede, consegna l'originale del verbale all'ufficio di appartenenza per i successivi adempimenti.

7. Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di polizia, il documento è trasmesso sollecitamente all'ispettorato territoriale competente del Ministero delle comunicazioni per il seguito.

8. I provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto sono di competenza della direzione generale di cui all'articolo 3, comma 1, che procede dopo aver sentito la commissione consultiva prevista dall'articolo 14 del decreto. La medesima direzione è competente per quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 9 del decreto.

9. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.

Prove di verifica

1. Le prove di verifica possono essere effettuate direttamente dagli ispettorati territoriali se tecnicamente attrezzati allo scopo; le prove di verifica, che richiedono l'intervento di laboratori accreditati, sono autorizzate dall'ufficio centrale del Ministero.

2. Qualora ai fini della verifica si debba provvedere al trasporto dell'apparecchio prelevato, esso avviene utilizzando gli imballaggi originali ovvero in contenitori opportunamente sigillati.

3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea o la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato è invitato a presenziare alle prove di verifica e ad esaminare in contraddittorio i risultati delle prove stesse.

4. Se l'ufficio centrale del Ministero ritiene necessarie ulteriori prove tecniche, rispetto a quelle già espletate dagli ispettorati, queste sono effettuate presso il laboratorio accreditato dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso i laboratori privati accreditati per la materia trattata, escludendo i laboratori per i quali sia configurabile una situazione di conflitto di interessi.

5. Al termine dell'attività è redatto un rapporto sulle verifiche. Qualora non vengano rilevate difformità rispetto a quanto previsto dal decreto, le apparecchiature sono restituite sollecitamente agli interessati e, comunque, entro il termine di novanta giorni da quello del prelievo. Qualora siano rilevate difformità sono adottati i provvedimenti del caso ed il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea o la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato è tenuto al rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle prove, al trasporto, al deposito e ad ogni altro onere sostenuto dall'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.

6. L'ufficio centrale del Ministero organizza una banca dati con l'elenco di tutte le apparecchiature controllate e di quelle riconosciute non rispondenti ai requisiti prescritti dal decreto; alla base dati sono collegati gli uffici periferici del Ministero ed i competenti organi di polizia.

Art. 6.

Documento

1. I componenti dell'ufficio centrale e degli uffici periferici incaricati dell'attività ispettiva, di cui al presente regolamento, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Ministero delle comunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro: GASPARRI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 255

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2001, n. 317.

— Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2001, n. 156:

«Art. 9 *(Sorveglianza del mercato - laboratori di prova).* — 1. Il Ministero delle comunicazioni, in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, provvede ad accertare la conformità dei prodotti immessi sul mercato e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito dal presente decreto anche mediante prelievo delle apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonché presso gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I controlli sono effettuati secondo le modalità stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, alle norme armonizzate di cui all'art. 5, alle norme nazionali di cui all'art. 4 ed alle altre specifiche tecniche utilizzate dal costruttore sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso laboratori privati accreditati; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato.

3. Con riferimento al comma 2 il Ministero delle comunicazioni accredita laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano

le prove di conformità degli apparati alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso.

4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore o di un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un fornitore di servizi di telecomunicazioni; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacità per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi.

5. L'accreditamento può essere sospeso dalla competente Direzione generale del Ministero delle comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento è revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione:

a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;

b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.

6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applicano le quote di suirrogazione stabilite per le prestazioni rese a terzi ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che un apparecchio non è conforme ai requisiti indicati nel presente decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.

8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di provvedimenti di cui al comma 7, li notifica immediatamente alla Commissione europea indicandone i motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti siano da collegare:

a) ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1;

b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1;

c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1.

9. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, il Ministero delle comunicazioni può, a norma del Trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni e, in particolare, degli articoli 28 e 30, adottare provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o limitare l'immissione sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di apparecchiature radio che hanno causato o che il Ministero presume ragionevolmente causino interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenze attribuite in sede nazionale.

10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di misure di cui al comma 9, ne informa immediatamente la Commissione europea specificandone le ragioni.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico del fabbricante, del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato degli apparecchi.

12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità» si vedano note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli allegati II, III, IV, e V del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità».

«ALLEGATO II
(v. art. 11, comma 3)

Procedura di valutazione della conformità (controllo di fabbricazione interno).

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta al punto 4; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea tiene tale documentazione a disposizione delle autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima serie del prodotto.

3. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato comunitario.

4. La documentazione tecnica, di cui ai punti 2 e 3, deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto; deve comprendere gli aspetti relativi al progetto, alla fabbricazione ed al funzionamento del prodotto, e in particolare:

a) la descrizione generale del prodotto;

b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, eccetera;

c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli schemi di cui alla lettera *b)* ed il funzionamento del prodotto;

d) un elenco delle norme di cui all'art. 5 del presente decreto, applicate interamente o in parte, nonché la descrizione e la spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'art. 3 qualora le norme di cui all'art. 5 non siano state applicate o non esistano;

e) i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti;

f) le relazioni sulle prove effettuate.

5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica.

6. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano».

«ALLEGATO III
(v. art. 11, comma 4)

Procedura di valutazione della conformità (controllo di fabbricazione interno, comprendente prove specifiche dell'apparato).

Il presente allegato corrisponde all'allegato II, completato dai seguenti requisiti supplementari:

1) per ciascun tipo di apparecchio sono effettuate, ad opera del fabbricante o su mandato dello stesso, le prove radio essenziali. L'individuazione delle prove considerate essenziali è fatta sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo che le prove siano definite dalle norme armonizzate;

2) l'organismo notificato tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese congiuntamente dagli organismi notificati;

3) il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio dichiara che le prove sono state effettuate e che l'apparecchio soddisfa i requisiti essenziali; nel corso del processo di fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo notificato se esso è stato coinvolto nella procedura».

«ALLEGATO IV
(v. art. 21, comma 5)

Procedura di valutazione della conformità (fascicolo tecnico di fabbricazione).

Il presente allegato corrisponde all'allegato III, completato dai seguenti requisiti supplementari:

1) la documentazione tecnica descritta al punto 4 dell'allegato II e la dichiarazione di conformità alle prove radio essenziali di cui all'allegato III costituiscono un fascicolo tecnico di fabbricazione;

2) il fabbricante, il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio sottopone il fascicolo a uno o più organismi notificati; ciascuno di tali organismi notificati deve essere informato degli altri organismi che hanno ricevuto il fascicolo;

3) l'organismo notificato esamina il fascicolo e, se ritiene che non sia stato adeguatamente dimostrato che i requisiti del presente decreto siano stati soddisfatti, può dare un parere al fabbricante, al suo rappresentante o alla persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio e ne informa gli altri organismi notificati che hanno ricevuto il fascicolo; tale parere è emesso entro quattro settimane dalla ricezione del fascicolo da parte dell'organismo notificato; l'apparecchio può essere immesso sul mercato dalla data della ricezione del parere o trascorso un periodo di quattro settimane, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, e dall'art. 9, comma 9, del presente decreto;

4) il fabbricante, il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio tiene il fascicolo a disposizione delle autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima serie di apparecchi».

«ALLEGATO V
(v. art. 11)

Procedura di valutazione della conformità (garanzia della qualità totale).

1. La garanzia della qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura di cui all'art. 13, comma 1, del presente decreto su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza come indicato al punto 4.

3. Sistema qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di certificazione del suo sistema di garanzia della qualità totale ad un organismo notificato. Le modalità di ottenimento e di mantenimento della certificazione sono stabilite dall'organismo notificato scelto.

La domanda deve contenere:

a) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

b) la documentazione relativa al sistema qualità.

3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di progettazione e di qualità dei prodotti;

b) delle specifiche tecniche, incluse le norme e regolamentazioni tecniche armonizzate nonché l'indicazione delle prove che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, dei mezzi che sono utilizzati affinché i requisiti essenziali del decreto che si applicano ai prodotti siano rispettati;

c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che sono applicati alla progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione;

d) delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia qualità, dei processi e degli interventi sistematici che sono effettuati;

e) degli esami e delle prove che sono effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con l'indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli nonché, ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della produzione;

f) dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami sono conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie;

h) della documentazione in materia di qualità, costituita dai rapporti ispettivi e dai dati sulle prove, dalle tarature, dalle qualifiche del personale, eccetera;

i) dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. L'organismo notificato valuta in particolare se il sistema controllo qualità garantisce la conformità dei prodotti ai requisiti del presente decreto alla luce della pertinente documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i risultati delle prove fornite dal fabbricante.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisone viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni ed in particolare:

la documentazione relativa al sistema qualità;

la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «progettazione» del sistema qualità, cioè i risultati di analisi, calcoli, prove, eccetera;

la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «fabbricazione» del sistema qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, eccetera.

4.3. L'organismo notificato svolge ad intervalli regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell'ultima serie del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera *b)*;

b) le modifiche di cui al punto 3.4;

c) le decisioni ed i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4 ed ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato mette a disposizione degli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate, compresi i riferimenti ai prodotti in questione».

— Si riporta l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità»:

«4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la cui applicazione non è armonizzata nell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura notifica, almeno quattro settimane prima, la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul mercato al Ministero delle comunicazioni, utilizzando il modello definito dal Ministero stesso. La notifica fornisce informazioni circa le caratteristiche radio dell'apparecchiatura con particolare riferimento alle bande di frequenze, alla spaziatura tra i canali, al tipo di modulazione ed alla potenza RF emessa e riporta il numero d'identificazione dell'organismo notificato interessato di cui all'art. 12. Il Ministero delle comunicazioni comunica al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione europea o alla persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura eventuali divieti o limitazioni motivati e ne informa la Commissione europea.».

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità» si vedano note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità»:

«8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1, che sono immessi sul mercato o messi in esercizio e che risultano:

a) non conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3;

b) privi della marcatura CE, ivi compreso l'identificatore di categoria ove stabilito, o del numero dell'organismo notificato, laddove richiesto;

c) non corredati dalla dichiarazione di conformità;

d) provvisti di marcature che possano confondersi con la marcatura CE ovvero che possano limitarne la visibilità o la leggibilità.

9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.».

— Per l'art. 9, commi 7 e 8, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità» si vedano note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità»:

«Art. 14 *(Composizione)*. — 1. Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione è costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno».

— Per la legge 2 novembre 1981, n. 689, si vedano note alle premesse.

02G0308

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2002.

Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente parco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 2, comma 7, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il quale prevede che «la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni»;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, del Parco nazionale dell'Asinara, sentita la regione e previa consultazione della provincia e dei comuni interessati, nonché l'art. 4, comma 7, che prevede l'affidamento all'Ente parco della gestione del territorio dell'omonima isola;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1998, recante perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Asinara;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 aprile 1998, prot. n. DEC/SCN/5632 di istituzione del comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale dell'Asinara;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 1° febbraio 1999, prot. n. SCN/99/03, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999, di modifica dell'allegato A che costituisce parte integrante del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 novembre 1997;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;

Vista l'istruttoria per l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara svolta dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 7 giugno 2001, prot. n. SCN/3D/2001/10984, con la quale si trasmette lo schema di decreto di istituzione del Parco nazionale in oggetto e della relativa cartografia alla regione Sardegna, per l'espressione dell'intesa sull'istituzione di tale parco in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 7 giugno 2001 prot. n. SCN/3D/2001/10985, con la quale si trasmette alla Conferenza unificata lo schema del suddetto decreto e la relativa cartografia per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Acquisita l'intesa con la regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con la delibera di giunta regionale n. 37/25, del 6 novembre 2001, trasmessa con lettera prot. n. 8920 del 19 dicembre 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 agosto 2002, con il quale è stata istituita l'area protetta marina «Isola dell'Asinara»;

Visto il parere favorevole all'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara espresso dalla Conferenza unificata, repertorio atti n. 519/C.U. del 22 novembre 2001, trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 5919 del 29 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il Parco nazionale dell'Asinara.

2. È istituito l'Ente parco nazionale dell'Asinara che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. All'Ente parco nazionale dell'Asinara si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; l'Ente trova collocazione nella tabella, parte IV, ad essa allegata.

4. Il territorio del Parco nazionale dell'Asinara è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia in scala 1:25.000, allegata al presente decreto e del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in copia conforme, presso la regione Sardegna e presso la sede dell'Ente parco nazionale dell'Asinara. Detto territorio, appartenente al comune di Porto Torres (Sassari), si compone dell'intera isola dell'Asinara e degli isolotti minori compresi entro la distanza di 1 km dalla linea di costa ad esclusione dell'isola Piana.

5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'entrata in vigore del Piano del parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applica direttamente la disciplina di tutela riportata nell'allegato *A* al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

6. La pianta organica dell'Ente parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo osservate le procedure cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale dell'Asinara:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco dell'Asinara individua, all'interno del territorio del parco, la sede legale, nonché la sede dei propri uffici amministrativi nell'abitato del comune di Porto Torres per motivi di funzionalità operativa, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalla provincia e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi della regione e degli enti pubblici;

c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;

e) eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.

1. Il comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale dell'Asinara di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 aprile 1998, prot. n. DEC/SCN/5632, mantiene le proprie attribuzioni fino all'insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco.

Art. 5.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente della tutela del territorio*

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 238

ALLEGATO *A*

DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

Art. 1.

Zonizzazione

1. La superficie del Parco nazionale dell'Asinara, così come delimitata nella cartografia in scala 1:25.000 allegata al presente decreto, che sostituisce integralmente la perimetrazione provvisoria riportata nella planimetria di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 novembre 1997, e successive modifiche, comprende la parte emersa dell'intera Isola dell'Asinara e degli isolotti minori compresi entro la distanza di 1 km dalla linea di costa ad esclusione dell'Isola Piana.

2. Il Parco nazionale dell'Asinara, così come delimitato nella suddetta cartografia, è suddiviso nelle seguenti zone:

zona 1 - di eccezionale interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;

zona 2 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale;

zona 3 - di rilevante valore paesaggistico, agricolo-ambientale e storico- culturale.

Art. 2.

Tutela e promozione

1. Nell'ambito del territorio del Parco nazionale dell'Asinara, di cui all'art. 1, comma 1, sono assicurate:

a) la conservazione delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) la tutela del paesaggio;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica e di attività turistiche compatibili con le finalità di tutela;

d) la difesa e il ripristino degli equilibri ecologici ed idrogeologici;

e) la conservazione, il restauro e la valorizzazione, nel rispetto delle finalità dell'area protetta, dei manufatti edilizi e delle testimonianze storiche.

Art. 3.

Divieti generali nel territorio del Parco nazionale

1. Nel territorio del Parco nazionale dell'Asinara l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Sono pertanto vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione ed in particolare:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, fatte salve quelle attività eseguite per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, nonché gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;

b) la raccolta, il danneggiamento ed il taglio della flora e delle formazioni vegetali spontanee, fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente parco, gli interventi conservativi tendenti a favorire il ripristino di associazioni vegetali con l'impiego di specie autoctone, gli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità, gli interventi strettamente necessari a garantire la conservazione del patrimonio naturale e quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;

d) il prelievo di reperti di interesse geologico e paleontologico ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di ogni forma di stoccaggio definitivo di rifiuti (discarica), nonché l'asportazione di minerali;

f) l'uso dei fitofarmaci, nonché di qualsiasi mezzo che possa alterare, danneggiare o distruggere i cicli biogeochimici;

g) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati;

h) il campeggio al di fuori delle aree eventualmente destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'art. 1;

l) l'accensione di fuochi all'aperto;

m) il transito di mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e quelli destinati alle visite nel Parco purché autorizzate dall'Ente parco;

n) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari con l'esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

o) la realizzazione di nuovi edifici;

p) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle di servizio previa autorizzazione dell'Ente parco;

q) qualsiasi mutamento nell'utilizzazione del territorio e ogni altro intervento che possa incidere sulla morfologia dell'isola, sui suoi equilibri ecologici ed idraulici e sulle finalità istitutive del Parco di cui all'art. 2.

2. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate di continuare ad utilizzare gli immobili loro concessi in uso governativo, compatibilmente con le finalità del Parco.

Art. 4.

Divieti in zona 1 del Parco nazionale

1. Nelle aree ubicate in zona 1, di cui all'art. 1, l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Pertanto, sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, anche i seguenti ulteriori divieti:

a) l'accesso con veicoli a motore escluso quello dei mezzi di soccorso;

b) l'accesso a piedi ad eccezione delle attività di sorveglianza, di soccorso, di gestione e di ricerca scientifica autorizzata dall'Ente parco;

c) l'accesso a terra da navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per l'eventuale attività di sorveglianza, di soccorso, nonché di gestione e di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente parco;

d) le opere tecnologiche;

e) la modifica del regime delle acque;

f) le attività agro-silvo-pastorali.

Art. 5.

Divieti in zona 2 del Parco nazionale

1. Nelle aree ubicate in zona 2, di cui all'art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, sono vietate:

a) le attività agricole e pastorali;

b) la modifica del regime delle acque.

Art. 6.

Regime autorizzativo generale del Parco nazionale

1. Sono sottoposte ad autorizzazione le attività specifiche di carattere eccezionale di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *i)* e *p)* del comma 1 dell'art. 3.

2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore del Parco.

3. Entro il 31 dicembre 2003, allo scopo di consentire la complessiva valorizzazione del Parco secondo le finalità di tutela e promozione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, le amministrazioni pubbliche che utilizzano gli immobili concessi in uso provvedono, con oneri a proprio carico, alla loro manutenzione straordinaria.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 2 del Parco nazionale

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:

a) opere tecnologiche: elettrodotti, acquedotti, depuratori, ripetitori e relative strutture di pertinenza;

b) interventi di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dal primo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.

3. Per gli interventi di trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dall'art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8.

Regime autorizzativo in zona 3 del Parco nazionale

1. Salvo quanto previsto dall'art. 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:

a) impianti per allevamenti zootecnici e di stoccaggio di prodotti agricoli, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

b) le opere di mobilità e le modifiche dei tracciati stradali esistenti;

c) le opere che comportano modifiche del regime delle acque;

d) le opere tecnologiche: elettrodotti, acquedotti, depuratori, ripetitori ed adduzioni idriche a fini irrigui e zootecnici;

e) interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dal primo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.

3. Per gli interventi di trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dall'art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 9.

Modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. L'eventuale autorizzazione da parte dell'organismo di gestione, per quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8, è rilasciata, per opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2 e 3, entro sessanta giorni dalla ricezione da parte dell'Ente parco della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte.

Art. 10.

Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale dell'Asinara è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 è affidata al Corpo forestale vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna e alla Capitaneria di porto di Porto Torres.

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA
Quadro d'unione
Riferimento Fogli I. G. M. in scala 1:25.000
Punta della Scomunica F.166 II N.O.
Punta Sabina F.166 II N.E.
La Reale F.166 II S.O.
Cala D'Oliva F.166 II S.E.
Stintino F.179 I N.O.
LEGENDA CARTOGRAFIA
Zona 1
Zona 2
Zona 3

STINTINO

I. ASINARA
M L
Stintino

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA
Quadro d'unione
Riferimento Fogli I. G. M. in scala 1:25.000
Punta della Scomunica
F.166 II N.O.
Punta Sabina
F.166 II N.E.
La Reale
F.166 II S.O.
Cala D'Oliva
F.166 II S.E.
Stintino
F.179 I N.O.
LEGENDA CARTOGRAFIA
Zona 1
Zona 2
Zona 3

PUNTA DELLA SCOMÙNICA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

Quadro d'unione

Riferimento Fogli I. G. M. in scala 1:25.000

Punta della Scomunica **F.166 II N.O.**	Punta Sabina **F.166 II N.E.**
La Reale **F.166 II S.O.**	Cala D'Oliva **F.166 II S.E.**
Stintino **F.179 I N.O.**	

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

Zona 3

PUNTA SABINA

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA
Quadro d'unione
Riferimento Fogli I. G. M. in scala 1:25.000
Punta della Scomunica
F.166 II N.O.
Punta Sabina
F.166 II N.E.
La Reale
F.166 II S.O.
Cala D'Oliva
F.166 II S.E.
Stintino
F.179 I N.O.
LEGENDA CARTOGRAFIA
Zona 1
Zona 2
Zona 3

LA REALE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

Quadro d'unione

Riferimento Fogli I. G. M. in scala 1:25.000

Punta della Scomunica **F.166 II N.O.**	Punta Sabina **F.166 II N.E.**
La Reale **F.166 II S.O.**	Cala D'Oliva **F.166 II S.E.**
Stintino **F.179 I N.O.**	

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

Zona 3

02A14366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Santo Stino di Livenza e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santo Stino di Livenza (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santo Stino di Livenza (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Caterino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santo Stino di Livenza (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 29 ottobre 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 450/Gab/2002 del 30 ottobre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santo Stino di Livenza (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Enrico Caterino.

Roma, 3 dicembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A14351

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2002.

Modalità di alienazione delle azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società per lo sviluppo dei fondi pensione S.p.a. - Mefop S.p.a.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta con i potenziali acquirenti o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive);

Visto l'art. 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (infra Fondi pensione) attraverso attività di promozione e formazione nonché attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli

dei fondi, dispone lo stanziamento di 3,5 miliardi di lire per il finanziamento di una apposita Convenzione da stipularsi col Mediocredito Centrale S.p.a. nella quale «saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali;

Visto l'art. 69, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che i fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita ai sensi dall'art. 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 59, comma 31 della legge n. 449/1997 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (infra il Tesoro) ed il Mediocredito Centrale S.p.a. e precisamente la Convenzione del 16 settembre 1998, l'atto del 21 ottobre 1999, recante le relative modificazioni ed integrazioni e la nuova Convenzione del 9 marzo 2001;

Considerato che a norma dell'art. 59, comma 31, della legge n. 449/1997 ed in attuazione della Convenzione del 16 settembre 1999 è stata costituita dal Mediocredito Centrale S.p.a. in data 8 marzo 1999 la «Società per lo sviluppo dei fondi pensione S.p.a.» in sigla - Mefop S.p.a., con sede in Roma, iscritta in data 19 aprile 1999 nel registro delle imprese di Roma;

Considerato che il Mediocredito Centrale S.p.a. ha detenuto la partecipazione nella Mefop S.p.a. per conto del Tesoro sino al perfezionamento del primo collocamento a titolo gratuito delle azioni ai fondi pensione ai sensi della legge n. 388/2000.

Ritenuto che l'acquisto della partecipazione nella Mefop S.p.a. da parte dei fondi pensione è strumentale rispetto al compito istituzionale della società di favorire lo sviluppo delle forme di previdenza complementare e che detto compito viene assicurato mediante la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza da parte della società ai fondi medesimi;

Considerato che in attuazione della citata legge n. 388/2000 e della Convenzione del 9 marzo 2001 il Mediocredito Centrale S.p.a., per conto del Tesoro, ha proceduto al trasferimento a titolo gratuito di azioni della Mefop S.p.a. in favore dei fondi pensione interessati all'acquisto;

Considerato che, in attuazione della citata convenzione, per i fondi pensione richiedenti, tra quelli non ancora autorizzati dalla Commissione di vigilanza dei fondi pensione (infra Covip) e non ancora iscritti nel relativo Albo, è stato costituito l'usufrutto temporaneo a titolo gratuito su azioni della Mefop S.p.a. al fine di consentire anche agli stessi di avvalersi dei servizi della società ed al tempo stesso l'esercizio dei diritti sociali in modo analogo ai fondi pensione autorizzati ed iscritti;

Considerato che nell'atto di costituzione dell'usufrutto si attribuisce in favore del fondo pensione, qualora venga autorizzato ed iscritto all'Albo Covip ed intenda profittare della stipulazione in suo favore, il diritto di acquistare a titolo gratuito la piena titolarità delle azioni della Mefop S.p.a. già concesse in usufrutto per assicurare senza soluzione di continuità la prosecuzione del rapporto tra il fondo pensione iscritto e la società;

Considerato che a norma della menzionata Convenzione del 9 marzo 2001 il perfezionamento del trasferimento di azioni o la costituzione dell'usufrutto è subordinato alla stipula tra il fondo pensione e la Mefop S.p.a. di un contratto di prestazione di servizi che vengono erogati al fondo pensione a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle normalmente praticate dalla società nei confronti dei terzi non azionisti della Mefop S.p.a.;

Considerato che il carattere strumentale della partecipazione nella Mefop S.p.a. da parte dei fondi pensione e la gratuità dello stesso hanno reso necessario subordinare il trasferimento alla stipula tra il fondo pensione azionista ed il Tesoro di un patto che, ad integrazione del regime di circolazione delle azioni contenuto nello statuto sociale, dispone che in caso di mancato rinnovo del contratto di prestazione di servizi con la Mefop S.p.a. il fondo pensione è obbligato, tra l'altro, a trasferire a titolo gratuito al Dicastero dell'economia e delle finanze le azioni della Mefop S.p.a.;

Considerato che in attuazione della ripetuta Convenzione del 9 marzo 2001 il Mediocredito Centrale ha trasferito a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze una partecipazione nella Mefop S.p.a. che, alla data del 31 dicembre 2001, ammontava a 140.880 azioni del valore nominale di € 0,52 corrispondente al 70,923 % del capitale sociale;

Ritenuto opportuno continuare ad assicurare ai fondi pensione la possibilità di partecipare al capitale sociale della Mefop S.p.a. attraverso l'acquisto a titolo gratuito di azioni della società in conformità alla previsione di cui alla legge n. 338/2000;

Ritenuto pertanto di procedere alla alienazione (eventualmente con previa costituzione di usufrutto) a titolo gratuito di azioni della Mefop S.p.a. detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze in favore dei fondi pensione richiedenti sulla base di criteri che assicurino parità di trattamento tra fondi pensione azionisti in considerazione della loro appartenenza alla

tipologia dei fondi negoziali ovvero a quella dei fondi aperti e del numero degli aderenti, nonché consentano la più ampia diffusione delle partecipazioni azionarie presso i soggetti considerati;

Ritenuto che l'alienazione debba avvenire consentendo al Ministero dell'economia e delle finanze di mantenere almeno in una prima fase il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, al fine di garantire il perseguimento della funzione di promozione dello sviluppo della previdenza complementare da parte della società medesima;

Ritenuto che l'alienazione a titolo gratuito dovrà essere preceduta dalla stipula tra il fondo pensione aderente e la Mefop S.p.a. di un contratto di prestazione di servizi, che verranno erogati al fondo pensione a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle normalmente praticate dalla società nei confronti dei terzi non azionisti della Mefop S.p.a.;

Ritenuto che il trasferimento della piena titolarità delle azioni a titolo gratuito dovrà essere preceduta dalla stipula tra il fondo pensione aderente ed il Dicastero dell'economia e delle finanze di un patto che integra il regime statutario di circolazione delle azioni ed, in particolare, dispone il trasferimento a titolo gratuito delle azioni al Dicastero dell'economia e delle finanze in caso di mancato rinnovo del contratto di erogazione di servizi posto in essere con la Mefop S.p.a.;

Considerato che per i fondi pensione non ancora autorizzati ed iscritti nell'albo Covip è opportuno addivenire alla stipula di un contratto di costituzione di usufrutto a titolo gratuito su azioni della Mefop S.p.a. duraturo sino all'avvenuta autorizzazione ed iscrizione all'albo tenuto dalla Covip;

Considerato che l'alienazione dovrà avvenire a titolo gratuito e che, tenuto conto delle finalità di cui alle richiamate leggi e dei criteri enunciati nel presente atto, appare opportuno procedere alle alienazioni mediante trattativa diretta;

Ritenuto opportuno avvalersi a titolo gratuito nelle trattative della cooperazione della Mefop S.p.a. in considerazione dell'oggetto sociale della stessa e dei rapporti che la stessa intrattiene con i fondi pensione;

Ritenuta l'opportunità di informare il Ministero delle attività produttive in merito alle alienazioni perfezionate ed alla composizione della compagine azionaria;

Visti gli schemi dei contratti di alienazione (con eventuale previa costituzione di usufrutto), del contratto di erogazione di servizi e del patto col Dicastero dell'economia e delle finanze recante norme sulla circolazione delle azioni della Mefop S.p.a.;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Decreta:

L'alienazione delle azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze nella «Società per lo sviluppo dei fondi pensione S.p.a.» in sigla - Mefop S.p.a., e effettuata a titolo gratuito mediante trattativa diretta con i fondi pensione potenziali acquirenti. Il Ministero dell'economia e della finanze informa il Dicastero delle attività produttive in merito alle alienazioni effettuate e ad ogni variazione della compagine sociale per le opportune valutazioni. Per i fondi pensione non ancora autorizzati ed iscritti nell'Albo Covip interessati all'acquisto, l'acquisto di azioni della Mefop S.p.a. potrà essere preceduto dalla costituzione di usufrutto gratuito su dette azioni. L'alienazione è subordinata alla stipula tra il fondo pensione aderente e la Mefop S.p.a. di un contratto di erogazione di servizi. Il trasferimento della piena titolarità a titolo gratuito delle azioni della Mefop S.p.a. dovrà essere preceduto dalla stipula tra il fondo pensione aderente ed il Dicastero dell'economia e delle finanze di un patto integrativo del regime statutario di circolazione delle azioni e, in particolare, regolante il trasferimento a titolo gratuito delle azioni al Dicastero dell'economia e delle finanze in caso di mancato rinnovo del contratto di prestazione di servizi con la Mefop S.p.a.

L'alienazione delle azioni della Mefop S.p.a. dovrà avvenire in modo tale da mantenere comunque il controllo della società, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si avvarrà per le trattative della cooperazione prestata a titolo gratuito della Mefop S.p.a., con sede in Roma.

La competenza per la gestione delle partecipazioni della Mefop S.p.a. è attribuita al Dipartimento del tesoro - Direzione IV.

Roma, 10 dicembre 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

02A14376

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Di Giacomo Maria Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Di Giacomo Maria Carmen, nata il 1° luglio 1963 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Venezuela ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la sig.ra Di Giacomo è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad Central de Venezuela» in data 17 luglio 1987;

Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Colegio de Psicòlogos del Estado Miranda» dal 12 agosto 1988;

Preso atto che è, altresì, in possesso del titolo accademico di «Specialista en Dinamica de Grupos» conseguito presso la «Universidad Central de Venezuela» in data 17 novembre 1989;

Ritenuto che la sig.ra Di Giacomo abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Di Giacomo Maria Carmen, nata il 1° luglio 1963 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 dicembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A14393

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 dicembre 2002.

Rideterminazione del calendario delle festività religiose ebraiche per il 2003.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 21 febbraio e 24 giugno 2002, con i quali è stato determinato il calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2003;

Vista la successiva comunicazione in data 24 ottobre 2002 della Unione delle comunità ebraiche italiane relativa alle date della festività di Rosh Ha Shanà;

Ritenuto di dovere aderire alla richiesta;

Richiamati gli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è rideterminato, per il 2003 come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

16, 17, 18, 23 e 24 aprile, Pesach (Pasqua);

6 e 7 giugno, Shavuoth (Pentecoste);

7 agosto, Digiuno del 9 di Av;

27 e 28 settembre, Rosh Ha Shanà (Capodanno);

5 e 6 ottobre, vigilia e digiuno di Espiazione (Kippur);

11, 12, 17 e 18 ottobre, Succoth (Festa delle Capanne);

19 ottobre, Simchat Torà (Festa della legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Ministro: PISANU

02A14368

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottandue giorni, relativo all'emissione del 29 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 21 novembre 2002 che ha disposto per il 29 novembre 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottandue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale è stata disposta una variazione di competenza e di cassa di 200 milioni di euro, in diminuzione al cap. 2218 e in aumento al cap. 2215, della medesima unità previsionale di base (3.1.7.3.);

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 novembre 2002;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 novembre 2002 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottandue giorni è risultato pari a 98,581.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 109.359.916,32 per i titoli a centottandue giorni con scadenza 30 maggio 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottandue giorni è risultato pari a 98,094.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A14553

DECRETO 12 dicembre 2002.

Disposizioni di semplificazione in materia di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intercomunitari di beni.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, modificato, da ultimo, con regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91;

Visto il regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura combinata, come integrato e modificato dal Regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002;

Vista la comunicazione della Commissione che approva il codice di condotta per la gestione della nomenclatura combinata (G.U.C.E. - serie C - n. 150 del 3 maggio 2000);

Vista la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2000/65/CE del Consiglio del 17 ottobre 2000, relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto, modificativa della direttiva n. 77/388/CEE;

Visto il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette, come modificato da ultimo dal regolamento n. 792/2002 del Consiglio del 7 maggio 2002;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri della CEE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, attuativo della direttiva n. 2000/65/CE del Consiglio;

Visto l'art. 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Visto il decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, modificato con decreto 4 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10, recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997, n. 974/98 del 3 maggio 1998 e n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, del Consiglio, relativi all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, integrato e modificato dal decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;

Visto il decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il parere formulato dall'ISTAT con nota del 9 dicembre 2002;

Visto il parere formulato dall'Agenzia delle dogane con nota n. 11071 del 10 dicembre 2002;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Periodicità degli elenchi

All'art. 3 del decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono:

a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 200.000,00 euro;

b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 40.000,00 euro;

c) a periodi annuali, per i restanti soggetti.

2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari si riferiscono:

a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro;

b) a periodi annuali, per i restanti soggetti.

Art. 2.

Contenuto degli elenchi

All'art. 4 del decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, il comma 5 è così sostituito:

«5. In applicazione dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 1182/99, e dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 1901/2000, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto:

a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a euro 4.300.000,00;

b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a euro 2.500.000,00.

Art. 3.

Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni

Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Le modifiche, relative alle modalità di compilazione dei modelli, introdotte dal presente decreto non comportano alcuna variazione ai modelli e ai tracciati record informatici, in quanto gli operatori, che non intendono usufruire delle specifiche semplificazioni, possono continuare ad inserire i dati secondo le precedenti impostazioni.

Art. 5.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

ALLEGATO I

1. Titolo II, sezione I, note generali, numeri 2, lettera *b)*, 3, 4 e 5, seconda alinea:

a) «2.*b)* le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazioni triangolari), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;»;

b) «3. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).»;

c) «4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).»;

d) «5. Nel caso di righe di dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione (se richiesto), nomenclatura combinata (se fornita);».

2. Titolo III:

a) Frontespizio (Mod. INTRA-2), primo periodo:

«Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo («M» se mensile, «T» se trimestrale facoltativo, «A» se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella 1 numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.»;

b) Sezione 1, Note generali, numeri 2, lettera *b)*, 3, 4 e 5, secondo alinea:

a) «2.*b)* le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;»;

b) «3. I soggetti che presentano, in via facoltativa, gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).»;

c) «4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare).»;

d) «5. Nel caso di righe di dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione (se richiesto), nomenclatura combinata (se fornita);».

02A14413

DECRETO 16 dicembre 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni, relativo all'emissione del 16 dicembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 2002 che ha disposto per il 16 dicembre 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale è stata disposta una variazione di competenza e di cassa di 200 milioni di euro, in diminuzione al cap. 2218 e in aumento al cap. 2215, della medesima unità previsionale di base (3.1.7.3.);

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 dicembre 2002;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 dicembre 2002 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni è risultato pari a 97,286.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 162.867.416,80 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 dicembre 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni è risultato pari a 96,340.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A14551

DECRETO 18 dicembre 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Decreta:

Per il 2 gennaio 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni con scadenza il 30 giugno 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale

interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 23 dicembre 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, è disposto, altresì, il 23 dicembre 2002, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A14552

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 agosto 2002.

Istituzione dell'area marina protetta denominata «Isola dell'Asinara».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area protetta marina denominata «Isola dell'Asinara» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

Visto il parere favorevole all'istituzione dell'Area marina protetta «Isola dell'Asinara» espresso dalla regione autonoma della Sardegna con delibera di giunta regionale n. 37/25 del 6 novembre 2001;

Visto il parere del comune di Porto Torres espresso con nota, a firma del sindaco, del 12 ottobre 2001;

Vista la nota d'intesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica prot. n. 0029063 del 23 maggio 2001;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto il parere favorevole all'istituzione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara» espresso dalla Conferenza unificata, repertorio atti n. 519/C.U. del 22 novembre 2001, trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 5919 del 29 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come integrata e modificata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta denominata «Isola dell'Asinara».

Art. 2.

1. L'area marina protetta «Isola dell'Asinara», così come delimitata nella cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, è suddivisa nelle seguenti zone:

zona *A*, di riserva integrale;

zona *B*, di riserva generale;

zona *C*, di riserva parziale,

ed è delimitata nel suo perimetro esterno dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
—	—	—
A)	40°59'.10 N	008°13'.19 E
B)	40°58'.95 N	008°12'.13 E
C)	41°02'.47 N	008°12'.13 E
D)	41°06'.27 N	008°15'.44 E
E)	41°08'.37 N	008°19'.13 E
F)	41°06'.23 N	008°21'.97 E
G)	41°03'.48 N	008°21'.97 E
H)	40°58'.18 N	008°15'.92 E
A)	40°59'.10 N	008°13'.19 E

Art. 3.

1. L'area marina protetta «Isola dell'Asinara», nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti.

Art. 4.

1. All'interno dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», come individuata e delimitata al precedente art. 2, comma 1, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali;

c) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inqunanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona *A* di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, come riportato nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare compreso tra Punta dello Scorno e Punta del Porco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
—	—	—
S1)	41°07'.20 N	008°19'.13 E (in costa)
U)	41°07'.52 N	008°19'.13 E
V)	41°06'.38 N	008°20'.68 E
Z1)	41°05'.96 N	008°20'.12 E (in costa)

b) il tratto di mare compreso tra Punta l'Arroccu e Punta Galetta, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
—	—	—
X1)	41°02'.41 N	008°15'.49 E (in costa)
Y1)	41°00'.67 N	008°15'.44 E (in costa)

c) il tratto di mare compreso tra Punta Pedra Bianca e Punta Agnadda, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
—	—	—
W1)	41°00'.16 N	008°12'.66 E (in costa)
J1)	41°01'.55 N	008°13'.03 E (in costa)

3. In zona *A*, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la balneazione;

b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;

c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;

d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;

e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;

f) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

g) la pesca subacquea.

4. In zona *A* è invece consentito l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dal soggetto gestore.

5. La zona *B*, di riserva generale, con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, comprende il tratto di mare occidentale e orientale dell'isola dell'Asinara compreso tra Punta Salippi e Punta Barbarossa, tratto delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
I1)	40°59'.38 N	008°12'.53 E (in costa)
L)	41°02'.42 N	008°12'.53 E
M)	41°06'.12 N	008°15'.75 E
N)	41°08'.05 N	008°19'.13 E
O)	41°06'.37 N	008°21'.34 E
P)	41°03'.68 N	008°21'.34 E
Q)	40°58'.85 N	008°15'.86 E
R1)	40°59'.00 N	008°15'.38 E (in costa)

6. In zona *B*, oltre a quanto indicato al comma l, sono vietati:

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettere *c)* e *d)*;

b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4;

c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettera *e)*;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera *f)*;

e) la pesca sportiva;

f) la pesca subacquea.

7. In zona *B*, oltre a quanto indicato al comma 4, sono invece consentiti:

a) la balneazione, disciplinata dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva;

b) le immersioni subacquee con e senza apparecchi respiratori, autorizzate e disciplinate dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva;

c) la navigazione a vela e a remi ai natanti e alle imbarcazioni, così come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, disciplinata dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva;

d) la navigazione a motore, autorizzata e disciplinata dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva, alle sole navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate, e comunque a velocità non superiore a 5 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale, alla data del preente decreto, nei comuni di Porto Torres e Stintino;

e) l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, in zone appositamente individuate e opportunamente attrezzate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con gavitelli e ormeggi apposti e/o comunque disciplinati dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva, ai natanti e alle imbarcazioni a remi e a vela, alle navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate e ai pescatori residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino che esercitano la pesca professionale e il pescaturismo;

f) la pesca professionale disciplinata dal soggetto gestore sentita la commissione di riserva, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 16 luglio 1995, e con gli attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area e comunque ad una distanza non inferiore ai 150 metri dalla linea di costa, riservata ai pescatori residenti alla data del presente decreto nei comuni di Porto Torres e Stintino, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

g) il pescaturismo, disciplinato dal soggetto gestore sentita la commissione di riserva, riservato ai pescatori o alle cooperative residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 16 luglio 1995, e con gli attrezzi selettivi di uso locale, e comunque ad una distanza non inferiore ai 150 metri dalla linea di costa per quanto attiene alle attività di prelievo.

8. La zona *C*, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografla allegata al presente decreto.

9. In zona *C*, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 7, lettera *d)*, e 10, lettera *b)*e *c)*;

b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 10, lettera *d)*;

c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, e 7 lettera *e)*;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera *f)*;

e) il pescaturismo, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera *g)*;

f) la pesca sportiva;

g) la pesca subacquea.

10. In zona *C*, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 sono consentiti:

a) la navigazione a remi e a vela fatto salvo quanto previsto al comma 11;

b) la navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, cosi come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994 n. 378, disciplinata dal soggetto gestore sentita la Commissione di riserva e comunque a velocità non superiore a 10 nodi, fatto salvo quanto previsto al comma 11;

c) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 11, autorizzata e disciplinata dal soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva, alle sole navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate, e comunque a velocità non superiore a 10 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale, alla data del presente decreto, nei comuni di Porto Torres e Stintino;

d) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni a vela e a remi, come disciplinato dal soggetto gestore in zone appositamente individuate, sentita la Commissione di riserva, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

11. Nello specifico tratto di mare denominato «Passaggio dei Fornelli», che si estende da Punta Salippi a Punta Barbarossa, la navigazione è consentita ad una velocità non superiore ai 3 nodi.

12. Le attività elencate ai commi 4, 7, 10 e 11, sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dal soggetto gestore fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 5.

1. La gestione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara» è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste, anche consorziati tra loro, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e dell'art. 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara» si fa fronte, per la progettazione e l'installazione dei segnalamenti, oltre a quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione nonché per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e alla diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi con i fondi impegnati con il decreto direttoriale n. 508 del 31 dicembre 2001, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio il 16 gennaio 2002 n. impegno 11048 clausola l e 2.

2. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 2002, 2003 e 2004, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio, sul capitolo 2756 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1 «Difesa del mare», la somma non inferiore a € 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell'area naturale marina protetta.

Art. 7.

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

2. Il soggetto gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla stessa regione.

Art. 8.

1. Il regolamento dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», formulato entro centottanta giorni dall'individuazione del soggetto delegato alla gestione, anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali discipline provvisorie di cui all'art. 4, commi 4, 7, 10 e 11, sarà approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Nel suddetto regolamento potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio al soggetto gestore e alla Commissione di riserva. In tale organismo dovrà essere assicurata una qualificata rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della regione autonoma della Sardegna.

Art. 9.

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 13 agosto 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2002,
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 174

ALLEGATO

02A14365

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 ottobre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per un impegno di spesa pari ad € 1.356.850,00.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 7 maggio 2002 ed in particolare il progetto S614 presentato da Fresia S.p.a. per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si è reso necessario acquisire un supplemento istruttorio relativamente alla distribuzione temporale degli investimenti;

Acquisito in data 20 settembre 2002 il suddetto supplemento istruttorio da parte dell'Istituto convenzionato;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: FRESIA S.P.A. - Millesimo (Savona) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S614-P.

Titolo del progetto: veicoli innovativi per aereoporti.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 2.102.496,03 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 2.102.496,03;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 2.102.496,03.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€1.185.268,58 per ricerca industriale e

€ 917.227,45 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.356.850,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 452.283,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,09%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,54%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 7 maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero;

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 1.356.850,00, di cui all'art. 1 del presente decreto grava sul capitolo 8932, PG02, esercizio 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A14341

DECRETO 31 ottobre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per un impegno di spesa pari ad € 11.179.850,00.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 4 giugno 2002 con riferimento, in particolare ai progetti per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del capitolo n. 8932;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate.

Ditta: CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Progetto: S568-P.

Titolo del progetto: processo fortemente innovativo per la produzione di compositi a matrice metallica (MMC) per le industrie dei trasporti (Trascomp).

Entità delle spese nel progetto approvato: € 4.557.200,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 4.557.200,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 4.557.200,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€. 4.193.700,00 per ricerca industriale e

€ 363.500,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 3.010.650,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.003.550,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,01%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,06%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1º settembre 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: DAYCO EUROPE S.R.L. - Colonnella (Teramo) (classificata grande impresa).

Progetto: S609-P.

Titolo del progetto: aumento prestazioni e durata in condizioni di esercizio di componenti del sistema power transmission.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.461.056,56 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 1.461.056,56;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.461.056,56.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 730.528,28 per ricerca industriale e

€ 730.528,28 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 620.080,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 310.040,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 42,50%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 42,44%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 21 mesi a partire dal 1° maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: TD GROUP S.P.A. - Migliarino Pisano (Pisa) congiuntamente a SYNTHEMA S.R.L. (Pisa) (classificate piccole/medie imprese).

Progetto: S652-P.

Titolo del progetto: «HERMES 2 - Machine learning e Text mining come Tecnologie Abilitanti per il Knowledge Management».

Entità delle spese complessive del progetto approvato: € 1.968.210,00 di cui:

Quota a carico di TD Group S.p.a.: € 1.009.630,00:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 1.009.630,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.009,630,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 867.790,00 per ricerca industriale e

€ 141.840,00 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: €. 722.140,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 361.070,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 71,49%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 71,53%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Quota a carico di Syntema S.r.l.: € 958.580,00:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 958.580,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 958.580,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 836.630,00 per ricerca industriale e

€ 121.950,00 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 687.330,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 343.670,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 71,82%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 71,70%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata complessiva del progetto: mesi 24 a partire dal 1° marzo 2002.

Maggiorazioni complessive concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1 e 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 22 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: LACHIFARMA S.R.L. - Zollino (Lecce) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S508-P.

Titolo del progetto: valorizzazione innovativa dei materiali di scarto dell'industria olearia pugliese per l'ottenimento di prodotti di uso farmaceutico, dietetico e cosmetico.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.853.047,35 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 1.853.047,35;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.853.047,35.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€. 1.293.724,53 per ricerca industriale e

€ 559.322,82 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti l, 2 e 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.342.430,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 447.476,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,45%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 72,44%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 32 mesi a partire dal 1° giugno 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 21 settembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ELASIS - SOC. CONSORTILE PER AZIONI - SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO S.C.P.A. - Pomigliano d'Arco (Napoli) (classificata grande impresa).

Progetto: S594-P.

Titolo del progetto: metodi e soluzioni e e-learning e knowledge management.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 4.879.603,57 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 4.879.603,57;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 4.879.603,57.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.405.196,59 per ricerca industriale e

€ 3.474.406,98 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2 e 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 2.775.820,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 925.273,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,20%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 56,89%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 9 aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzio-

nato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Fiuotecnica S.r.l. - Montecatini Terme (Pistoia) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S643-P.

Titolo del progetto: nanotecnologie a DNA ed applicazioni alla diagnostica clinica.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 2.687.600,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 2.584.300,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 103.300,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 2.687.600,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 2.687.600,00 per ricerca industriale.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 4 e 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 2.021.400,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 673.800,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 75,21%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° gennaio 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 11.179.850,00, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932, PG02, esercizio 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

Il direttore generale: Criscuoli

02A14373

DECRETO 9 dicembre 2002.

Ammissione di progetti al Fondo agevolazione ricerca nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO III

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n 297» e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 7 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, in data 20 marzo 2002, prot. n. 2665, dal Centro consortile ricerche neuropsicofarmacologiche a r.l.;

Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 5 novembre 2002 di cui al punto 8 del resoconto sommario;

Vista l'approvazione intervenuta in sede internazionale Eureka, del progetto a partecipazione italiana E! 2762 Medicinal Cannabis;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca sezione aree depresse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate;

Sezione A - Generalità del progetto

Protocollo n. 2665/Eureka/2002.

Progetto di ricerca: E! 2762 Medicinal Cannabis.

Titolo: valutazione dei profili farmacologici e molecolari di estratti standardizzati di Cannabis sativa geneticamente modificata;

inizio: 1° ottobre 2002;

durata mesi: trenta.

Classificazione: P.M.I.;

Ragione sociale: Centro consortile ricerche neuropsicofarmacologiche a.r.l. - Cagliari.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 23 marzo 2002.

Costo totale ammesso: € 848.000,00;

di cui attività di ricerca industriale: € 848.000,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo: € 0.00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

Ricerca

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lett. *a)*	€ 848.000,00	—	€ 848.000,00
Eleggibile lett. *c)*	—	—	—
Eleggibile Obiettivo 2	—	—	—
Non eleggibile	—	—	—
Extra U.E.	—	—	—
Totale . . .	€ 848.000,00	—	€ 848.000,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento

Ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lett. *a)*	75%	—
Eleggibile lett. *c)*	—	—
Eleggibile Obiettivo 2	—	—
Non eleggibile	—	—

10%	Progetti presentati da P.M.I.
10%	Attività da svolgere in zone 87.3.a) trattato C.E.
10%	Collaborazione con partner della U.E.

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella spesa (Totale)	€ 636.000,00

Art. 2.

Condizioni generali

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 636.000,00 di cui all'art. 1 del presente decreto grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse (obiettivo 1), per l'anno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2002

Il dirigente: FONTI

02A14367

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia antoniana S.c.r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'Autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie effettuata il 3 luglio 2002, nei confronti della società «Cooperativa edilizia antoniana S.c.r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1977 non ha più redatto il bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18 della società «Cooperativa edilizia antoniana S.c.r.l.», avente sede in Padova, via Jacopo Stretti n. 1, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Grassi, in data 30 marzo 1949, repertorio n. 89, registro società n. 3103 - Tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 7/23760, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 5 novembre 2002

Il dirigente provinciale: DRAGO

02A14354

DECRETO 5 novembre 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia impiegati statali di ruolo a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale della cooperazione — con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 3 agosto 2002, nei confronti della società «Cooperativa edilizia impiegati statali di ruolo a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto ha redatto l'ultimo bilancio nell'esercizio 1981 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, dell'art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società «Cooperativa edilizia impiegati statali di ruolo a r.l.», avente sede in Padova, via San Pio X, 17, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Bennacchio, in data 7 maggio 1948, repertorio n. 2991, registro società n. 2958, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 599/18316, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 5 novembre 2002

Il dirigente provinciale: DRAGO

02A14343

DECRETO 5 novembre 2002.

Scioglimento della cooperativa «C.I.D.A.M. - Cooperativa imbianchini, decoratori, affini - Monselice - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Monselice.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'Autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996, del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata l'11 marzo 2002, nei confronti della cooperativa «C.I.D.A.M. - Cooperativa imbianchini, decoratori, affini - Monselice - Società cooperativa a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto il bilancio d'esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione dell'11 luglio 2002;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della cooperativa «C.I.D.A.M. - Cooperativa imbianchini, decoratori, affini - Monselice - Società cooperativa a responsabilità limitata», avente sede in Monselice (Padova), via Carrubio n. 126/1, costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi, in data 17 febbraio 1965, repertorio n. 15007, registro società n. 5846, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 512/92472, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 5 novembre 2002

Il dirigente provinciale: DRAGO

02A14374

DECRETO 5 novembre 2002.

Scioglimento della cooperativa «Serena società cooperativa di lavoro e servizi a r.l.», in Selvazzano Dentro.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'accertamento ispettivo effettuato il 13 marzo 2002, nei confronti della cooperativa «Serena società cooperativa di lavoro e servizi a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1999 non ha più redatto il bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 26 settembre 2002;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della cooperativa «Serena società cooperativa di lavoro e servizi a r.l.», avente sede in Selvazzano Dentro (Padova), piazzetta Aldo Moro n. 2, costituita per rogito notaio dott. Roberto Franco, in data 14 luglio 1998, repertorio 63427, registro società n. 63686/98, tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 2411/287957, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 5 novembre 2002

Il dirigente provinciale: DRAGO

02A14414

DECRETO 5 novembre 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa di produzione e lavoro conselvana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Conselve.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 23 febbraio 2001, nei confronti della società «Cooperativa di produzione e lavoro - Conselvana - Società cooperativa a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto il bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione dell'11 luglio 2002;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di produzione e lavoro - Conselvana - Società cooperativa a responsabilità limitata», avente sede in Conselve (Padova), via Vettorato n. 8, costituita per rogito notaio dott. Luigi Pietrogrande, in data 2 ottobre 1956, repertorio n. 3220, registro società n. 4262, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 210/561581, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore.

Padova, 5 novembre 2002

Il dirigente provinciale: DRAGO

02A14395

DECRETO 5 novembre 2002.

Scioglimento della società «Cooperativa immobiliare a r.l. "Guido Negri" Este - Società a responsabilità limitata», in Este.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale della cooperazione — con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 31 agosto 2002, nei confronti della società «Cooperativa immobiliare a r.l. "Guido Negri" Este - Società a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto risulta che non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società «Cooperativa Immobiliare a r.l. "Guido Negri" Este - Società a responsabilità limitata», avente sede in Este (Padova), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Giardini, in data 1° marzo 1963, repertorio n. 1021, registro società n. 5386, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 395/77636, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 5 novembre 2002

Il dirigente provinciale: DRAGO

02A14342

DECRETO 5 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a responsabilità limitata «Pro Domo Mea», in Este.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'Autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996, del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 18 maggio 2002, nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata denominata «Pro Domo Mea» dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto il bilancio d'esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa a responsabilità limitata denominata «Pro Domo Mea», avente sede in Este (Padova), via Cappuccini n. 1, costituita per rogito notaio dott. Alberto Ciaccio, in data 11 marzo 1952, repertorio n. 2402, registro società n. 3608, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 104/37967, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 5 novembre 2002

Il dirigente provinciale: DRAGO

02A14375

DECRETO 28 novembre 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo e delle speciali commissioni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visti gli articoli 34, 35 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i propri decreti numeri 70, 71, 72 e 73 del 28 ottobre 1998 con i quali sono stati ricostituiti il comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo e le commissioni speciali di cui all'art. 46, comma 3 della citata legge n. 88/1989;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione del predetto comitato scaduto per compiuto quadriennio di validità ed alla nomina delle commissioni speciali;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione che vengono individuati nei seguenti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

b) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

c) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;

e) altra preminente attività istituzionale;

Considerata l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia e la consistenza delle relative forze di lavoro impiegate, desunti dai dati in possesso di questa direzione e da quelli forniti dalla camera di commercio di Bergamo;

Considerato il rapporto numerico delle rappresentanze sindacali nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'I.N.P.S.;

Tenuto conto di tutti i criteri indicati dal Ministero del lavoro e P.S. con circolare n. 14/95 in base alle notizie fornite dalle organizzazioni sindacali o diversamente reperite dall'ufficio;

Tenuti presenti sia il criterio della proporzionalità che della pluralità delle rappresentanze di interessi giuridicamente tutelati;

Sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in generale e per specifici settori e rami di attività produttive;

Considerato che, per quanto attiene la rappresentanza dei lavoratori dipendenti non sono emerse, dai dati raccolti dall'ufficio, novità di rilievo rispetto alla precedente ricostituzione del comitato, per cui si ritiene di confermare il criterio seguito in tutte le precedenti occasioni di assegnare alla C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e alla F.A.B.I. la totalità dei seggi spettanti ai lavoratori dipendenti, ad eccezione di quello riservato ai dirigenti d'azienda, per il quale si riconferma l'assegnazione alla C.I.D.A.;

Valutata la rappresentatività delle organizzazioni datorili nell'ambito dei singoli settori produttivi, per cui i tre seggi spettanti ai datori di lavoro vengono così ripartiti: uno all'Unione degli industriali (settore secondario), uno all'Associazione commercianti e uno all'Associazione bancaria italiana (settore terziario);

Tenuto conto che, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, le organizzazioni maggiormente rappresen-

tative risultano essere: la Confederazione dei coltivatori diretti per i coltivatori diretti, l'Associazione artigiani, aderente alla Confederazione generale dell'artigianato, per gli Artigiani, l'Associazione commercianti, aderente alla Confederazione generale del commercio, per gli esercenti attività commerciali;

Ciò premesso e considerato, viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e dell'art. 44 della legge n. 88/1989, è ricostituito presso la sede provinciale di Bergamo dell'Istituto nella seguente composizione:

a) In rappresentanza dei lavoratori

Settore primario - Agricoltura

1. Sig. Longano Giorgio c/o C.G.I.L. - V. Garibaldi, 3 - Bergamo.

Settore secondario - Industria

2. Sig. Morlacchi Angelo c/o C.G.I.L. - V. Garibaldi, 3 - Bergamo.

3. Sig. De Maio Antonio c/o U.I.L. - V.S. Bernardino, 72 - Bergamo.

4. Sig. Locati Eddy c/o C.I.S.L. - via Carnovali, 88/a - Bergamo.

5. Sig. Manzoni Sergio c/o C.I.S.L. - via Carnovali, 88/a - Bergamo.

6. Sig. Ronzoni Giancarlo c/o C.G.I.L. - V. Garibaldi, 3 - Bergamo.

Settore terziario - Commercio e servizi

7. Sig. Guarnone Aldo c/o C.I.S.L. - via Carnovali, 88/a - Bergamo.

8. Sig. Lecchi Piero c/o C.I.S.L. - via Carnovali, 88/a - Bergamo.

9. Sig. Testa Sebastiano c/o U.I.L. - V.S. Bernardino, 72 - Bergamo.

10. Sig. Scepi Francesco - V. Martiri di Cefalonia, 3 - Bergamo.

Dirigenti d'azienda

11. Dott. Mangilli Aimo - V. Zanica, 2 - Bergamo.

b) In rappresentanza dei datori di lavoro

Settore secondario - Industria

1. Dott. D'Alterio Paolo c/o Unione Industriali - V. Camozzi, 70 - Bergamo.

Settore terziario - Commercio e servizi

2. Dott. Manzoni Mario c/o Ass.ne Commercianti - V. B. Palazzo, 137 - Bergamo.

3. Rag. Duci Claudio - via Baschenis, 8 - Bergamo.

c) In rappresentanza dei lavoratori autonomi

Coltivatori diretti

1. Sig. Pirola Bruno - via Picasso, 1 - Chignolo D'Isola.

Artigiani

2. Sig.ra Mascoli Alessandra - c/o Associazione Artigiani - via Torretta, 12 - Bergamo.

Esercenti attività commerciali

3. Sig.ra Proserpi Ornella c/o Bergamo Terziaria - V. B. Palazzo, 137 - Bergamo.

d) Il direttore della direzione provinciale del lavoro.

e) Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato.

f) Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Accertato, altresì, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione che consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti;

Tenuto conto che, dai dati in possesso dell'ufficio, le organizzazioni maggiormente rappresentative risultano essere: la Federazione provinciale coltivatori diretti, l'Unione provinciale agricoltori e la Confederazione italiana agricoltori per i lavoratori autonomi del settore agricolo; l'Associazione artigiani, l'Unione provinciale artigiani e la C.N.A. per i lavoratori autonomi del settore artigiano; l'Associazione commercianti e la Confesercenti per i lavoratori autonomi del settore commercio;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Sono costituite le commissioni speciali del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. della provincia di Bergamo che risultano così composte:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1. Geom. Rea Giorgio - c/o Unione Provinciale Agricoltori - V. P. Rovelli, 21 - Bergamo;

2. P.a. Monzio Compagnoni Veniero - c/o Unione Prov. Agricoltori - V. P. Rovelli, 21 - Bergamo;

3. Sig. Bonomi Ivan - V. Principe Umberto, 30/a - Bonate Sopra;

4. Sig.ra Polini Giovanna - via Donni, 11 - Foresto Sparso.

COMMISSIONE SPECIALE ARTIGIANI

1. Rag. Nembri Pietro - V. S. Gregorio, 35 - Casirate D'Adda;

2. Sig.ra Gambarini Antonella - V. G. B. Moroni, 58 - Bergamo.

3. Rag. Gambarini Andrea - V. A. Da Rosciate, 4 - Bergamo.

4. Sig. Loberto Salvatore - c/o C.N.A. - V. S. Antonino, 3 - Bergamo.

COMMISSIONE SPECIALE ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. Sig.ra Proserpi Ornella - c/o Bergamo Terziaria - V. B. Palazzo, 137 - Bergamo.

2. Sig.ra Benigni Laura - c/o Associazione Commercianti - V. B. Palazzo, 137 - Bergamo.

3. Sig.a Malvestiti Giuliana - V. Bergamo, 17/D - Treviolo.

4. Sig. Perticucci Luciano - via Diaz, 14 - Bergamo.

Sono componenti di diritto delle commissioni speciali:

Direttore della Direzione provinciale del lavoro;
Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato;
Dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.

Il comitato e le commissioni composte come sopra, hanno la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 28 novembre 2002

Il direttore provinciale: MARCIANÒ

02A14340

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2002.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44. (Decreto n. 560).

IL DIRIGENTE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di dottore dell'ufficio IV - Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società LA.FA.RE. S.r.l. non ha presentato domanda di rinnovo per il medicinale di cui al presente decreto;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Decreta:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FONICID, registrato a nome della società LA.FA.RE. S.r.l., con sede in via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 Ercolano (Napoli), codice fiscale n. 00467860631, nella confezione «flac polv 1 g + fiala solv 2,5 ml IV» A.I.C. n. 029412032 non è rinnovata.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il dirigente: GUALANO

02A14361

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Arcobaleno soc. coop. a r.l.», in Lizzanello e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 maggio 2001 e dell'accertamento ispettivo in data 23 aprile 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Arcobaleno soc. coop. a r.l.», con sede in Lizzanello (Lecce) (codice fiscale 02190760757), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Paolo Quaranta, nato a Lecce il 17 giugno 1968, domiciliato in Salice Salentino (Lecce), via Roma n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A14437

DECRETO 9 dicembre 2002.

Ricostituzione del Comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare gli articoli 19 e 20 riguardanti la costituzione, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», gestito con la collaborazione di un apposito «Comitato»;

Visto il regolamento della legge sopracitata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, recante modificazioni al citato regolamento di esecuzione ed in particolare il nuovo testo dell'art. 37 di detto regolamento che disciplina la composizione del Comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti i decreti ministeriali in data 4 febbraio 1994, con i quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha approvato i disciplinari delle concessioni, con le quali sono state attribuite alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a. le attività pubblicistiche già svolte dall'INA Ente pubblico, e, poi, dall'INA S.p.a., a norma del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, regolante l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, regolante l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante la razionalizzazione di norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1999 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni, con il quale il Comitato per il «Fondo di garanzia delle vittime della strada» è stato ricostituito per la durata di anni tre;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della strada per un triennio,

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri, dagli enti e dalle associazioni interessate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art, 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive»;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della strada per il triennio decorrente dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente art. 1 è composto oltre che dai membri di diritto della CONSAP S.p.a., di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, recante il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dal ricordato decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, dai seguenti membri:

in rappresentanza del Ministero delle attività produttive

dott. Massimo Dafano;

dott. Marco Maceroni;

dott. Raffaele Morrone;

in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dott. Dario Mattina;

in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: dott.ssa Giuseppina Valentini;

in rappresentanza delle imprese assicuratrici

dott. Dino Negrin;

avv. Franco Procaccini;

dott. Vittorio Verdone;

in rappresentanza degli utenti di autoveicoli

dott. Roberto Sapia;

dott.ssa Simona Dotti;

in rappresentanza del personale dipendente delle imprese di assicurazione

dott. Guido Cavalieri;

dott. Teodoro Sylos Calò;

in rappresentanza degli agenti di assicurazione, rag. Giovan Battista Cataldo.

I rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del personale dipendente da imprese di assicurazione e degli agenti di assicurazione partecipano alle riunioni del Comitato, quando questo debba adottare le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 38 del citato regolamento di esecuzione, come modificato dal decreto del Presidente delle Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45.

Art. 3.

L'ufficio di segreteria è disimpegnato da:

dott.ssa Patrizia Vincenti Mareri, funzionario di nono livello;

dott. Giancarlo Nicolucci, funzionario di ottavo livello,

entrambi della direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonché dal

dott. Paolo Panarelli, dirigente di secondo livello della CONSAP S.p.a.

Roma, 9 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A14357

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 27 luglio 1999 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 613481;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, già prorogata con decreto 16 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14400

DECRETO 29 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 16 luglio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 marzo 2002, protocollo n. 61511;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreto 16 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'8 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14401

DECRETO 29 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 7 gennaio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Raschera», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14402

DECRETO 29 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 7 gennaio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo n. 62863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14430

DECRETO 29 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 7 gennaio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Castelmagno» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 29 marzo 2002, protocollo n. 61561;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14431

DECRETO 29 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino all'11 gennaio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Bra» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61864;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bra»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14432

PROVVEDIMENTO 29 novembre 2002.

Iscrizione della denominazione «Carciofo Romanesco del Lazio» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 2066/2002 della Commissione del 21 novembre 2002, la denominazione «Carciofo Romanesco del Lazio» riferita ai prodotti ortofrutticoli, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Carciofo Romanesco del Lazio» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5 DOP ( ) IGP (X)

Numero nazionale del fascicolo: 1/2001

1. Servizio competente dello Stato membro:
   nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
   indirizzo: via XX Settembre 20, 1-00187 Roma;
   recapito telefonico: 06-481 99 68 - Fax 06-42013126;
   e-mail: qualita@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:
   2.1. Nome: Consorzio per la tutela del Carciofo Romanesco;
   2.2. Indirizzo: via Fabio Massimo n. 72 - 00192 Roma;
   2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.6 ortofrutticoli - Cynara Scolymus L.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2):

4.1. Nome: «Carciofo Romanesco del Lazio»;

4.2. Descrizione: il «Carciofo Romanesco del Lazio» allo stato fresco, ha le seguenti caratteristiche:

capolini di forma sferica, compatta, con caratteristico foro all'apice;

colore da verde a violetto;

brattee esterne di colore verde con sfumature violette;

diametro dei cimaroli non inferiore a centimetri dieci;

diametro dei capolini di primo e secondo ordine non inferiore a centimetri sette.

4.3. Zona geografica: il «Carciofo Romanesco del Lazio» è prodotto nei territori idonei dei seguenti comuni delle province di Viterbo, Roma e Latina nella regione Lazio: Montalto di Castro, Canino, Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Campagnano, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Lariano, Sezze, Priverno, Sermoneta, Pontinia.

4.4. Prova dell'origine: alcuni autori farebbero risalire l'inizio della coltivazione del carciofo nel Lazio al tempo degli Etruschi. Secondo Montelucci (cfr. Pignatti), il carciofo sarebbe originario del bacino occidentale del Mediterraneo, essendo sconosciuto ad egizi ed ebrei e rinvenendo in alcune tombe della necropoli etrusca di Tarquinia raffigurazioni di foglie di carciofo prese per adornarne le pareti. Tale autore attribuisce l'opera di addomesticamento della specie proprio agli Etruschi. Le imponenti popolazioni di Cynara Cardunculus, nella zona collinare tra Civitavecchia e Tolfa fino alle vicinanze di Cerveteri, avvalorano tale tesi. In epoche più recenti, la coltivazione del carciofo nel Lazio ebbe notevole impulso dopo la II guerra mondiale poiché non aveva bisogno di molte spese di produzione e manteneva una buona produzione per 6-7 anni. Il notevole successo della coltura e la necessità di far conoscere il livello qualitativo del carciofo prodotto in tale territorio, spinse ad istituire nel 1950 la Sagra del Carciofo nella zona di Ladispoli. La rintracciabilità del prodotto è garantita dall'istituzione di un elenco di produttori attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo appositamente autorizzato, che verificherà le metodiche produttive, le caratteristiche del prodotto, i quantitativi di prodotto ottenuti da soggetti iscritti nell'elenco e le modalità di immissione al consumo.

4.5. Metodo di ottenimento: le cultivar che concorrono alla produzione del «Carciofo Romanesco del Lazio» sono il «Castellammare» con i relativi cloni ed il «Campagnano» con i relativi cloni.

La coltivazione del «Carciofo Romanesco del Lazio» prevede, per l'operazione d'impianto, un'accurata preparazione del terreno, l'interramento di concimi ed un definitivo livellamento della superficie. Il trapianto avviene da agosto a ottobre. L'impianto della carciofaia è mantenuto in coltivazione per non più di quattro anni con un avvicendamento triennale della coltura. Le operazioni colturali tipiche del carciofo sono la «dicioccatura» e la «scarducciatura»: la prima consiste nell'eliminazione degli steli che hanno portato i capolini, la seconda si attiva mediante l'eliminazione manuale dei carducci superflui. Per il «Carciofo Romanesco del Lazio» viene allevato un solo carduccio per pianta. La raccolta inizia in gennaio e può protrarsi fino a maggio, secondo le condizioni climatiche.

4.6. Legame: la zona di produzione del «Carciofo Romanesco del Lazio» è caratterizzata da una situazione climatica omogenea molto favorevole per la coltivazione del carciofo. La temperatura media nel mese più freddo (gennaio) è compresa tra + 3 e + 6 °C. Tali temperature minime sono ottimali per la coltura del carciofo in quanto non scendono mai al di sotto di 0 °C grazie all'azione mitigatrice del mare.

La temperatura media nel mese più caldo (luglio) varia da + 21 a + 24 °C ed il numero di ore di sole annuo è compreso tra 2000 e 2200. Anche la quantità e la distribuzione delle precipitazioni sono favorevoli alla coltivazione del carciofo.

Il terreno adibito alla coltivazione è di media tessitura, presenta un pH compreso fra 6,5 e 7,5, con un calcare attivo compreso fra 2 e 3.

I predetti fattori naturali, climatici e podologici sono determinanti nell'attribuire al «Carciofo Romanesco del Lazio» le sue particolari caratteristiche, alla formazione delle quali contribuiscono anche fattori umani e tecniche tradizionali quali ad esempio la reintegrazione della sostanza organica nel terreno, lasciando i residui colturali previo sminuzzamento e interramento, e quali l'allevamento di un solo carduccio per pianta mediante l'eliminazione degli altri al fine di favorire la crescita del carduccio prescelto.

L'insieme dei fattori naturali e umani rende le caratteristiche qualitative del «Carciofo Romanesco del Lazio» uniche e non riscontrabili in altre cultivar o nelle stesse due cultivar indicate al punto 4.5 coltivate in altre zone geografiche.

Appare superfluo sottolineare la reputazione di cui gode il prodotto, protagonista di numerose sagre e costituente una delle principali risorse del territorio.

4.7. Struttura di controllo:

nome: Agroqualità - società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.r.l.;

indirizzo: via Montebello - 00185 Roma.

4.8. Etichettatura: oltre alla denominazione «Carciofo Romanesco del Lazio» I.G.P. è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi d'impresa non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nei comuni di cui al punto 4.3 e dai quali effettivamente proviene il carciofo. Dovrà, inoltre, figurare il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta; il simbolo grafico si presenta di forma ovale con al centro l'immagine del carciofo. La descrizione esatta ed i colori di riferimento fanno parte integrante del disciplinare di produzione del «Carciofo Romanesco del Lazio». Si allega la figura del logotipo.

Le confezioni devono essere sigillate e possono essere ricoperte con rete di plastica o con foglio di plastica trasparente. Il marchio verrà apposto lateralmente nella confezione. Nel caso di vendita in mazzi verrà inserito in una fascia che avvolge gli stessi.

Per il consumo locale tradizionale è consentita, esclusivamente all'interno della regione Lazio, la vendita dei cimaroli del «Carciofo Romanesco del Lazio» in mazzi da dieci, provvisti di foglie e con gambo anche superiore ai 10 cm di lunghezza, oppure con mazzi di numero non definito a forma di pigna e senza foglie.

4.9. Disposizioni nazionali:

numero CE: — ;

data di ricevimento del fascicolo integrante.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CARCIOFO ROMANESCO DEL LAZIO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Carciofo Romanesco del Lazio» è riservata al carciofo (Cynara scolymus L.) di tipo romanesco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione

Le cultivar di «Carciofo Romanesco del Lazio» da inserire nella piattaforma varietale vengono di seguito descritte:

CASTELLAMMARE E RELATIVI CLONI

a) caratteristiche morfologiche:

pianta: taglia media o grande, altezza inserzione capolino principale intorno ai cm 30, portamento espanso, attitudine pollonifera media;

foglia: colore verde scuro, inerme, dimensioni grandi, eterofillia media;

capolino principale: sferico, compatto, con caratteristico foro all'apice, dimensioni grandi, brattee esterne di colore verde con sfumature violette, ad apice arrotondato, inciso, inermi. Peduncolo medio o lungo di grosso spessore.

b) caratteristiche produttive:

capolini per pianta: produzione media circa 6 - 8 capolini per consumo fresco, 5 - 8 capolini per utilizzazione conserviera;

epoca di produzione: precoce con inizio gennaio.

CAMPAGNANO E RELATIVI CLONI

a) caratteristiche morfologiche:

pianta: taglia grande, altezza inserzione capolino principale intorno ai 50 cm, portamento molto espanso, attitudine pollonifera scarsa;

foglia: colore verde cinerino, inerme, dimensioni grandi, eterofillia media;

capolino principale: sferico, compatto con caratteristico foro all'apice, dimensioni molto grandi, brattee esterne con sfumature violette, ad apice arrotondato, inciso, inermi. Peduncolo medio o lungo, di grosso spessore.

b) caratteristiche produttive:

capolini per piante: produzione media circa 8 - 10 capolini per pianta per consumo fresco e 4 - 5 per utilizzazione conserviera;

epoca di produzione: tardiva, con inizio marzo - aprile.

Art. 3.

Zone di produzione

La zona di produzione è limitata ad alcune aree delle provincie di Viterbo, Roma e Latina, e comprende i comuni di Montalto di Castro, Canino, Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Campagnano, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Lariano, Sezze, Priverno, Sermoneta, Pontinia.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine del prodotto

Il carciofo nelle campagne laziali è conosciuto sin da epoca romana, probabilmente già gli etruschi raccoglievano questo prodotto. Nei tempi moderni la coltivazione è praticata in tutte le zone di cui all'art. 3 da oltre 30 a oltre 50 anni in talune zone. Si registrano inoltre sagre dedicate a questo prodotto in varie zone. A Ladispoli da oltre 50 anni viene festeggiato il carciofo romanesco, altre sagre del carciofo romanesco si tengono a Campagnano e Sezze, per citare solo le più importanti.

Il carciofo romanesco si è adattato splendidamente alle condizioni pedoclimatiche laziali aiutato anche dalle caratteristiche ottimali dei terreni dove viene coltivato. Il prodotto si è radicato fortemente nella cultura gastronomica della regione con tantissime ricette e utilizzi culinari e ha assunto negli anni una rilevante importanza economica.

Art. 5.

Metodo di produzione

Preparazione del terreno ed impianto.

Lavorazione principale: ad una profondità di 50 - 60 cm con aratura o rippatura seguita da una lavorazione superficiale; tale operazione deve essere preceduta dalla distribuzione dei concimi fosfopotassici ed eventualmente del fertilizzante organico.

Data di impianto: da agosto a ottobre.

Distanza di impianto minima e massima da adottare: m 1 - 1,60 tra le file, m. 0,80 - 1,20 sulla fila.

Analisi del terreno: obbligatorie per nuovi impianti.

Irrigazione.

Al fine di anticipare il risveglio vegetativo, si possono effettuare interventi irrigui a partire da agosto. A fine inverno sono consentiti interventi di soccorso solo in concomitanza di condizioni climatiche particolarmente asciutte. In generale, sono sufficienti dai tre ai cinque interventi irrigui di 300 - 350 mc/ha/turno.

Operazioni colturali.

La dicioccatura può essere manuale o meccanica.

Al fine di reintegrare la sostanza organica nel terreno è obbligatorio lasciare i residui colturali sul terreno previo sminuzzamento e interramento.

Le piante infette da patogeni (*verticillium spp.*, *fusarium* e nemotodi galligeni) devono essere accuratamente allontanate dal campo e bruciate.

La scarducciatura si effettua solitamente tra la seconda e la terza decade di settembre e tra novembre e dicembre.

Per il «Carciofo Romanesco del Lazio» viene allevato un solo carduccio per pianta. Sono vietati i trattamenti con fitoregolatori.

Modalità di raccolta e resa produttiva.

La raccolta si effettua a mano, scalarmente e con modalità diversa in relazione al tipo di presentazione al mercato (art. 6).

L'epoca di raccolta inizia in gennaio e potrà protrarsi fino a maggio.

Durata e avvicendamento della carciofaia e caratteristiche qualitative.

La permanenza della carciofaia in campo non deve superare i quattro anni, si dovrà inoltre effettuare un avvicendamento triennale.

Il «Carciofo Romanesco del Lazio» ad indicazione geografica protetta, all'atto dell'immissione al consumo fresco deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

diametro dei cimaroli non inferiore a centimetri dieci;

diametro dei capolini di primo e secondo ordine non inferiore a centimetri sette;

colore da verde a violetto;

forma di tipo sferico.

Le altre caratteristiche qualitative del prodotto devono rispondere alle «Norme di qualità» previste dal regolamento CEE n. 58/62 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'esclusione della categoria «2» prevista dalle stesse norme di qualità. Per il consumo locale tradizionale è consentita, esclusivamente all'interno della regione Lazio, la vendita dei cimaroli del «Carciofo Romanesco del Lazio» in mazzi da dieci, provvisti di foglie e con gambo anche superiore ai 10 cm di lunghezza (regolamento CEE n. 448/97 e successive modifiche ed integrazioni), oppure in mazzi di numero non definito a forma di pigna e senza foglie.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La verifica della provenienza del prodotto e del legame con l'ambiente di produzione verrà effettuata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, che gestirà un apposito elenco di produttori dell'I.G.P. «Carciofo Romanesco del Lazio».

Art. 7.

Organismo di controllo

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 sarà effettuato attraverso «Agroqualità» organismo certificatore con sede in Roma - via Montebello n. 8, in conformità alle vigenti norme in materia.

Art. 8.

Etichettatura

Oltre alla denominazione di cui all'art. 1 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi d'impresa non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, are, fattorie, zone e località comprese nei comuni di cui all'art. 3 e dai quali effettivamente proviene il carciofo con la indicazione geografica protetta.

Il marchio dovrà essere riprodotto così come depositato con una scritta concentrica esterna verde in campo giallo riportante la seguente dicitura: «Carciofo Romanesco del Lazio»; e in basso in nero «I.G.P.». Al centro la figura di un capolino di carciofo in campo rosa tendente all'arancio.

Imballaggio: confezioni sigillate ricoperte con rete di plastica o foglio di plastica trasparente.

Il marchio verrà apposto lateralmente nella confezione. Nel caso di vendita in mazzi verrà inserito in una fascia che avvolge gli stessi.

INDICI COLORIMETRICI

Gli indici colorimetrici del logo sono:

DESCRIZIONE	INDICI COLORIMETRICI PANTONE®
Fascia concentrica esterna di colore giallo	PANTONE® yellow
Scritta: «carciofo romanesco del Lazio» in colore verde	PANTONE® 357
La scritta I.G.P. di colore nero	PANTONE® black
Marchio di forma circolare di colore rosa tendente all'arancio	PANTONE® 217
Gambo e foglie 60% verde	PANTONE® 340
Gambo e foglie 40% verde	PANTONE® 360
*Carciofo quadrante in alto a destra 70% violetto	PANTONE® 266
*Carciofo quadrante in alto a destra 10% giallo	PANTONE® 113
*Carciofo quadrante in alto a destra 10% verde	PANTONE® 340
*Carciofo quadrante in alto a destra 10% arancio	PANTONE® 158
*Carciofo quadrante in alto a sinistra 60% violetto	PANTONE® 266
*Carciofo quadrante in alto a sinistra 15% arancio	PANTONE® 158
*Carciofo quadrante in alto a sinistra 15% giallo	PANTONE® 113
*Carciofo quadrante in basso a destra 90% violetto	PANTONE® 266
*Carciofo quadrante in basso a destra 10% giallo	PANTONE® 113
*Carciofo quadrante in basso a sinistra 50% giallo	PANTONE®113
*Carciofo quadrante in basso a sinistra 40% arancio	PANTONE® 158
*Carciofo quadrante in basso a sinistra 10% violetto	PANTONE® 266

* P.s. Essendo il carciofo composto da vari colori sfumati, si è preferito dividerlo in quadranti in cui vi è un colore predominante e quindi indicare la porzione della figura interessata con la dizione: quadrante in alto a destra, quadrante in alto a sinistra, quadrante in basso a destra e quadrante in basso a sinistra.

Di seguito sono indicati i colori presenti percentualmente in modo minore.

02A14372

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia nel giorno 20 novembre 2002 dalle ore 9,00 alle ore 10,30.

Motivazioni.

L'ufficio locale di La Spezia ha comunicato, con nota 60601 del 20 novembre 2002, l'irregolare funzionamento nel giorno 20 novembre 2002 a causa della massiccia partecipazione del personale ad un'assemblea sindacale.

Il Garante del contribuente, con nota n. 946 del 4 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Presso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 4 dicembre 2002

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

02A14353

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate:

Dispone:

È accertato, per il giorno 4 novembre 2002, l'irregolare funzionamento dell'ufficio P.R.A. e ufficio assistenza bollo di Ancona.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 4 novembre 2002 dalle ore 7,45 alle ore 11,45, garantendo tutte le operazioni effettuate tramite lo sportello telematico dell'automobilista per assemblea del personale.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 13 dicembre 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A14582

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2002.

Autorizzazione alla Banca Cooperativa Valsabbina S.c.r.l. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Cooperativa Valsabbina S.c.r.l., con sede legale in Vestone (Brescia);

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza, detenendo un patrimonio di vigilanza superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Banca Cooperativa Valsabbina S.c.r.l. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Per delegazione del Direttore generale
CLEMENTE - BIANCHI

02A14339

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione lettere credenziali degli Ambasciatori dello Stato transitorio islamico d'Afghanistan, dello Stato di Eritrea, del Giappone, della Repubblica del Portogallo e del Regno di Svezia.

Venerdì 22 novembre 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Mostapha Zaher, ambasciatore dello Stato transitorio islamico d'Afghanistan, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 22 novembre 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Amdemicael Kahsai, ambasciatore dello Stato d'Eritrea, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 22 novembre 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. sig.ra Nobuko Matsubara, Ambasciatore del Giappone, la quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 22 novembre 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Vasco Taveira da Cunha Valente, Ambasciatore della Repubblica del Portogallo, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 22 novembre 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Staffan Wrigstad, Ambasciatore del Regno di Svezia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

02A14398

Rilascio di Exequatur

In data 26 novembre 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'Exequatur al signor Jaime Miranda Delizzie, console generale della Repubblica del Perù a Genova.

02A14344

Soppressione del consolato onorario in Porto Said (Egitto)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

Il consolato onorario in Porto Said (Egitto) è soppresso a decorrere dal 1° gennnaio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

02A14265

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 9 dicembre 2002:

Bertone Stefano, notaio residente nel comune di Asti, è trasferito nel comune di Villanova d'Asti, d.n. Asti, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dolia Marcello, notaio residente nel comune di Serramanna, d.n. Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari, con l'anzidetta condizione;

La Mendola Giuseppe, notaio residente nel comune di Sant'Antioco, d.n. Cagliari, è trasferito nel comune di Teulada, d.n. Cagliari, con l'anzidetta condizione;

Cappellini Carmen, notaio residente nel comune di Paderno Dugnano, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Teulada, d.n. Cagliari, con l'anzidetta condizione;

Nicolini Antonio, notaio residente nel comune di Pavullo nel Frignano, d.n. Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Zuccarello Nando, notaio residente nel comune di Massarosa, d.n. Lucca, è trasferito nel comune di Taurianova, d.n. Palmi, con l'anzidetta condizione;

Iannello Giuseppe, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Colorno, d.n. Parma, con l'anzidetta condizione;

Romeo Giuseppe, notaio residente nel comune di Ravenna, è trasferito nel comune di Cervia, d.n. Ravenna, con l'anzidetta condizione;

Gasparini Attilio, notaio residente nel comune di Spotorno, d.n. Savona, è trasferito nel comune di Pietra Ligure, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Campitelli Franco, notaio residente nel comune di Atri, d.n. Teramo, è trasferito nel comune di Giulianova, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Carlo Sabby, notaio residente nel comune di Longarone, d.n. Belluno, è trasferito nel comune di Vittorio Veneto, d.n. Treviso, con l'anzidetta condizione.

02A14380

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Beato Padre Pio da Pietrelcina», in Catania

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Beato Padre Pio da Pietrelcina», con sede in Catania.

02A14369

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto «Banco S. Geminiano e S. Prospero», in Modena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di culto «Banco S. Geminiano e S. Prospero», con sede in Modena.

02A14338

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto della «Confraternita di S. Antonio Abate e S. Giuseppe», in Finale Ligure.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 dicembre 2002, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto della «Confraternita di S. Antonio Abate e S. Giuseppe», con sede in Finale Ligure (Savona), località Varigotti.

02A14370

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 dicembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0273
Yen giapponese	123,87
Corona danese	7,4250
Lira Sterlina	0,64030
Corona svedese	9,0970
Franco svizzero	1,4635
Corona islandese	85,18
Corona norvegese	7,2850
Lev bulgaro	1,9488
Lira cipriota	0,57297
Corona ceca	31,285
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	235,39
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,6072
Lira maltese	0,4161
Zloty polacco	3,9939
Leu romeno	34430
Tallero sloveno	229,9854
Corona slovacca	41,784
Lira turca	1682000
Dollaro australiano	1,8165
Dollaro canadese	1,5965
Dollaro di Hong Kong	8,0109
Dollaro neozelandese	1,9903
Dollaro di Singapore	1,7918
Won sudcoreano	1234,30
Rand sudafricano	9,2123

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A14583

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive, di concerto con il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 27 settembre 2002: visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; Visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998; Vista l'istanza di richiesta di autorizzazione presentata con la relativa documentazione; l'organismo sotto indicato: Firenze Tecnologia - Azienda speciale della Camera di commercio - Via volta dei Mercanti n. 1 - 50122 Firenze, è autorizzato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo-decreto, ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 89/392/CE elencati:

B) Componenti

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere innaturali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

L'autorizzazione ha validità triennale.

Ai fini della pubblicazione, si trasmettono n. 2 copie conformi del provvedimento in forma integrale, firmati dal direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive e dal direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

02A14264

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Dott. Arietti & C. S.r.l.», con sede legale in San Bonifacio.

Con D.D. 9 dicembre 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 30 giugno 1983, modificata in data 10 settembre 1991, alla società «Dott. Arietti & C. S.r.l.», con sede legale in San Bonifacio (Verona), (già in Torino) numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale 02831680018, è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società.

02A14438

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.E.D. Favilli», in Grosseto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa: C.E.D. Favilli con sede in Grosseto via dei Narberi, 108 (costituita rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini di Grosseto in data 17 febbraio 1999 - repertorio n. 143459/144076) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A14348

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urodie»

Estratto decreto NCR n. 564 del 25 novembre 2002

Specialità medicinale: URODIE nella forma e confezione: «10 mg compresse» 14 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società ABBOTT p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina Km 52, codice fiscale n. 00076670595.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo è effettuato dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina Km. 52.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 028284053 (in base 10) - OUZ54P (in base 32) - classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato 2H20 mg 11,87 (pari a Terazosina base mg 10);

eccipienti: lattosio, E-132, amido di mais, talco, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: disturbi funzionali della prima fase dell'ipertrofia prostatica benigna.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14363

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesulid»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 684 del 14 novembre 2002

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.,p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese Statale 233 KM 20,5 - cap. 21040 Italia, codice fiscale 07195130153.

Medicinale: MESULID.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (d.l. n. 539/1992) - escluso automedicazione (B9).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si approva la modifica del regime di fornitura da medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992) a medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025971084 - «3 G/100 g gel» tubo 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 025971096 - «3 G/100 g gel» tubo 50 g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025971084 - «3% gel» tubo 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 025971096 - «3% g gel» tubo 50 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «3% gel» tubo 30 g (A.I.C. n. 025971084), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A14364

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Balzide».

Estratto provvedimento UPC/II/1294 del 19 novembre 2002

Specialità medicinale: BALZIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033858010/M - 56 capsule 750 mg;

A.I.C. n. 033858022/M - 112 capsule 750 mg;

A.I.C. n. 033858034/M - 130 capsule 750 mg;

A.I.C. n. 033858046/M - 224 (112×2) capsule 750 mg;

A.I.C. n. 033858059/M - 260 (130×2) capsule 750 mg;

A.I.C. n. 033858061/M - 672 (111×6) capsule 750 mg;

A.I.C. n. 033858073/M - 780 (130×2) capsule 750 mg.

Titolare A.I.C.: Menarini international operations Luxembourg S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0237/001/W008.

Tipo modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un produtore alternativo (Omnichem n.v. Cooppallaan 91 - Wetteren - Belgio) della sostanza attiva con conseguenti modifiche minori al processo di produzione della sostanza attiva e ai metodi analitici.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14358

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pepciddual»

Estratto provvedimento UPC n. 78 del 3 dicembre 2002

Specialità medicinale: PEPCIDDUAL.

Società: Centra medicamenta OTC S.r.l.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «PEPCIDDUAL» 12 compresse masticabili in blister pvc/aclar da 10/800/165/mg - A.I.C. n. 034785028/M possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 13 dicembre 2002, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC n. 69 del 1º ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14360

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aulin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 757 del 4 dicembre 2002

Medicinale: AULIN.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11 - 20131 Italia, codice fiscale 00747170157.

Medicinale: AULIN.

Variazione A.I.C.: regime di fornitura (d.l. n. 539/1992) - escluso automedicazione (B9).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si approva la modifica del regime di fornitura da medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992) a medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992) relativamente al le confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025940089 - «3% gel» tubo da 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 025940091- «3% gel» tubo da 50 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «3% gel» tubo da 30 g» (A.I.C. n. 025940089), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A14362

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento UPC n. 79 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale: AROMASIN - ARTILOG - CAVERJECT (solo le confezioni autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento) - CLEOCIN (solo la confezione autorizzata con procedura di mutuo riconoscimento) - CORVERT - DETRUSITOL - EDRONAX - PANTOPAN - TAVU - VINCRISTINA PHARMACIA - XALACOM - XALATAN - ARTROTEC (solo la confezione autorizzata con procedura di mutuo riconoscimento) - ASACARD - CELEBREX - CRONOVER.

Società: Pharmacia Italia S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale: «AROMASIN - ARTILOG - CAVERJECT (solo le confezioni autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento) - CLEOCIN (solo la confezione autorizzata con procedura di mutuo riconoscimento) - CORVERT - DETRUSITOL - EDRONAX - PANTOPAN - TAVU - VINCRISTINA PHARMACIA - XALACOM - XALATAN - ARTROTEC (solo la confezione autorizzata con procedura di mutuo riconoscimento) - ASACARD - CELEBREX - CRONOVER» possono essere dispensati al pubblico per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 9 dicembre 2002 data di scadenza dei precedenti novanta giorni previsti dal provvedimento UPC n. 64 del 3 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 21 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14359

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto provvedimento A.I.C. n. 522 del 16 settembre 2002 di modifica di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Stilamin"».

L'estratto provvedimento A.I.C. n. 522 del 16 settembre 2002, relativo al medicinale STILAMIN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2002, pag. 60, si dia per non pubblicato in quanto il relativo provvedimento è stato annullato d'ufficio.

02A14352

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Con determinazione presidenziale n. 31 dell'8 ottobre 2002, convalidata con deliberazione della giunta comunale n. 158 del 21 ottobre 2002, il dott. Giuseppe Santoro è stato nominato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993, conservatore del registro delle imprese della camera di commercio di Foggia, in sostituzione del dott. Michele Villani.

02A14371

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai «Riferimenti normativi» all'art. 1 del testo del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, coordinato con la legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377, recante: «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive.». («Riferimenti normativi» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

Nei «Riferimenti normativi» all'art. 1 del testo coordinato citato in epigrafe, pubblicati nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nei quali è riportato, tra l'altro, il testo dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, a pag. 25, prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: «1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nelle ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'art. 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli *380 e 381* del codice di procedura penale.», leggasi: «1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'art. 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli *381 e 384* del codice di procedura penale.».

02A14549

Comunicato relativo al decreto del Ministero della difesa 14 ottobre 2002, recante: «Provvedimenti di soppressione e riorganizzazione di enti e comandi della Marina militare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, quale modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2002).

Nella tabella 2 allegata al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 7, al punto 11, alla quarta colonna, dove è scritto: «Confluisce, riconfigurato, nel Comando servizi di Brindisi», leggasi: «Confluisce, riconfigurato, nel Comando servizi *base* di Brindisi».

02A14495

Comunicato relativo al decreto del Ministero della difesa 15 ottobre 2002, recante: «Modifiche ed integrazioni alla struttura ordinativa della Direzione generale degli armamenti navali.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 26, prima colonna, nel penultimo capoverso, al sesto rigo, dove è scritto: «... e degli ordini di *acereditamento* ...», leggasi: «... e degli ordini di *accreditamento*.».

02A14494

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651298/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035